



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FLERES e FERRARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2008**

Norme per assicurare la definitiva strutturazione della dotazione organica del Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. - In considerazione delle caratteristiche del territorio siciliano esposto a molteplici rischi: vulcanico, sismico, incendio-boschivo, idrogeologico, industriale e valutata la presenza in esso di un patrimonio storico, artistico e culturale unico, testimoniato dall'esistenza di numerosi siti tutelati dall'Unesco, si ritiene non più differibile, al fine di salvaguardare la integrità dell'intero territorio regionale, la definitiva strutturazione della dotazione organica del Dipartimento regionale della protezione civile.

Gli eventi sismici che hanno colpito la Sicilia orientale dal 1990 ad oggi (da ultimo il terremoto di Nicolosi del 13 maggio scorso) hanno evidenziato l'assoluta necessità di una efficiente, competente e funzionale struttura regionale di protezione civile, dotata di uomini e mezzi che sovrintendano alla salvaguardia della popolazione e alla difesa del territorio, attività di primaria importanza che non possono essere limitate ai soli periodi di emergenza, ma devono avere carattere di continuità.

La ricorrente presenza di emergenze nel territorio siciliano consiglia, pertanto, di potenziare il sistema di protezione civile, assicurando la necessaria continuità dell'azione tecnico-amministrativa dei diversi uffici del Dipartimento regionale della protezione civile, attraverso la stabilizzazione del personale, attualmente precario, impiegato dal medesimo Dipartimento mediante contratti di lavoro a tempo determinato. Il suddetto personale, nel corso di questi anni, ha acquisito, grazie alle attività espletate, competenze e professionalità che non possono essere disperse.

Per far fronte alla carenza di personale qualificato, la Regione siciliana, nell'ambito delle specifiche finalità della legge 31 di-

cembre 1991, n. 433, ha assunto, ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (di seguito denominato «decreto-legge n. 6 del 1998»), personale tecnico ed amministrativo con contratti a tempo determinato di durata triennale per lo svolgimento delle attività connesse all'accelerazione e al completamento dell'opera di ricostruzione della Sicilia orientale interessata dal sisma del 1990, nonché per le attività di pianificazione e prevenzione antisismica, per la rilevazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio pubblico e privato, per le azioni di monitoraggio delle condizioni di rischio idrogeologico, vulcanico ed industriale eccetera.

Tale personale in parte risulta proveniente da organismi di diritto pubblico come individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, ed in parte da soggetti formati, con fondi statali, dal Dipartimento nazionale della protezione civile.

A seguito degli eventi sismici dell'ottobre-dicembre 2002, è stata emanata, in data 29 novembre 2002, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, mediante la quale i sindaci dei comuni colpiti dal sisma sono stati, ai sensi dell'articolo 6, autorizzati ad assumere personale tecnico ed amministrativo atto a fronteggiare l'emergenza e a predisporre, organizzare e portare avanti l'attività di ricostruzione del patrimonio pubblico e privato.

La medesima ordinanza ha individuato, all'articolo 15, le risorse economiche per detto personale, il quale è stato, quindi, formato con fondi statali, erogati tramite il Dipartimento regionale della protezione civile di Palermo, che ha sovrinteso e coordinato il loro lavoro.

I professionisti assunti hanno operato l'attività di ricostruzione sulla base della direttiva del Presidente della Regione siciliana 11 giugno 2003 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - GURS - n. 29 del 27 giugno 2003), successivamente integrata da una seconda direttiva del Presidente della Regione siciliana del 20 dicembre 2005, pubblicata nella GURS n. 1 del 5 gennaio 2006, che all'articolo 13 ha espressamente previsto che «per quanto non previsto dalla presente direttiva e dalla D.P.R.S. 11 giugno 2003 [...], si rinvia ai principi desumibili dalla legge n. 433/91 e dalle ordinanze applicative (O.M. n. 2212/fpc e successive modifiche), nonché alle altre disposizioni di settore».

La carenza di personale qualificato all'interno degli enti locali coinvolti e l'alta professionalità e competenza maturata dai soggetti assunti ex articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254 del 2002 ha consentito la proroga dei relativi contratti, consentendo ai medesimi di essere tuttora in servizio per completare l'attività di ricostruzione, non ancora ultimata, e per svolgere tutte le attività di protezione civile loro demandate.

Tutto il personale sopraccitato ha costituito e costituisce tuttora il nucleo su cui è incentrata e si è sviluppata tutta l'attività tecnica ed amministrativa riguardante l'intero sistema della protezione civile della Regione siciliana, rappresentando ancora oggi circa l'80 per cento della forza lavoro del Dipartimento regionale di protezione civile.

In tale contesto è intervenuta la legge 21 dicembre 2001, n. 448, che all'articolo 20 (disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia) prevede che: «la regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'O.M. del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/

FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulla disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni» con il predetto personale assunto ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998.

Conseguentemente la Regione siciliana, nel prendere atto della norma, provvede con l'articolo 115 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, a garantire la necessaria copertura finanziaria prevedendo che «le assegnazioni di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, sono utilizzate anche per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Oltre alla disposizione legislativa prevista dall'articolo 115 della citata legge, su proposta del Comitato paritetico Stato-Regione del 29 ottobre 2003, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota del 27 novembre 2003, prot. 141005, ha dato il proprio assenso alla Regione siciliana affinché le disponibilità venissero incrementare della somma di euro 36.151.982,00 finalizzata alla copertura finanziaria dell'articolo 20 della citata legge n. 448 del 2001 per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, precisando nella medesima nota che «si ritiene di poter con-

cordare sulle suddette modalità di copertura, nell'intesa che - come precisato da codesto Dipartimento regionale di protezione civile - una volta esauriti i fondi previsti dalla legge n. 433 del 1991, la Regione siciliana provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio».

Tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza contrattuale alla data del 31 agosto 2007, l'Assemblea regionale siciliana, nelle more del processo di stabilizzazione del personale di cui al citato decreto-legge n. 6 del 1998, ha approvato la legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, con la quale, garantendo apposita copertura finanziaria dal proprio bilancio regionale, i contratti in essere con il predetto personale sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2007 e, ove non fosse stato completamente definito il processo di stabilizzazione, fino al 31 dicembre 2008.

La necessità di non disperdere le professionalità e l'alta specializzazione acquisita, mediante la definitiva stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge n. 6 del 1998, è stata ulteriormente manifestata con l'approvazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008, nella quale il comma 553 dell'articolo 2 autorizza la Regione siciliana alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 448.

La norma in questione, il cui principale obiettivo è quello di snellire e velocizzare le procedure di stabilizzazione del personale, inspiegabilmente autorizzando la trasformazione in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20 della citata legge n. 448 del 2001 solo per il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico - individuato dall'articolo 76 della legge regionale

1° settembre 1993, n. 25 - ha escluso da tale prerogativa derogatoria il rimanente personale formato con fondi statali dal Dipartimento nazionale della protezione civile e assunto ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254 del 2002.

Peraltro, il citato articolo 20 della legge n. 448 del 2001 fa riferimento a personale assunto dalla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 6 del 1998, motivo questo che rende maggiormente inspiegabile l'esclusione di tale personale dal citato comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, giustificabile solo da una dimenticanza in sede di approvazione della norma.

Riguardo al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254 del 2002, le disposizioni in materia di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni emanate dall'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevedono la «stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006». Disposizioni ribadite nella successiva legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che all'articolo 3, comma 90, amplia il novero delle possibilità di emersione dal precariato, prevedendo che possa essere ammesso alla procedura di stabilizzazione, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, «anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007».

Pertanto, al fine di non creare i presupposti di un'evidente disparità di trattamento nei confronti del personale operante nel medesimo Dipartimento posto alle dipendenze della Regione siciliana, per cui solamente parte di esso verrebbe stabilizzato in virtù

delle norme derogatorie contenute nel citato comma 553, articolo 2, della legge finanziaria 2008, si propone di estendere l'applicazione del disposto normativo anche al personale assunto dalla Regione siciliana ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge n. 6 del 1998, nonché a quello assunto, presso gli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254.

Tale proposta ha l'evidente duplice finalità di assicurare, da un lato, la necessaria continuità dell'attività tecnico-amministrativa degli uffici, dall'altro di strutturare in maniera definitiva all'interno del Dipartimento regionale di protezione civile, un organico di comprovata esperienza e alta professionalità, che provveda alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione e alla tutela dell'integrità dei beni storici, artistici e naturalistici della regione e del patrimonio privato, esposti ai rischi di cui in premessa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1

1. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006.



